



COMUNE DI VIGONOVO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

N°28 Reg. delib.	del 23-07-2020
---------------------	----------------

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
---------	---

Oggi **ventitre** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Danieletto Andrea	Presente	Carturan Carla	Presente
Michieli Susanna	Presente	Giraldi Matteo	Presente
Marigo Andrea	Presente	Zaramella Lorenzo	Presente
Sattin Luisa	Assente	Ceccato Alberto	Presente
Rubin Alberto	Presente	Fogarini Filippo	Presente
Zuin Sabrina	Presente	Moressa Rossano	Presente
Moressa Nicola	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Pontini Claudio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Danieletto Andrea nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- PROPOSTA DI DELIBERA -

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
----------------	---

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.09.2013 questa amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VISTO il vigente *Regolamento tariffa a corrispettivo* approvato con delibera di Consiglio Comunale 3 del 28.02.2019;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 667 *“Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell'Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti e, in particolare:

- la L. 205/2017 che, ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti delibere, precedute dal documento di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 20182021 e dal documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31/10/2019;
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 20182021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede:
- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011;*
- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
- l'art. 5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);
- con deliberazione n. 158 del 05/05/2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19”*, ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020 con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile

all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali e la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;

- con la deliberazione 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID19;

RILEVATO che:

- il decreto-legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la L. 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683-bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decretolegge n. 18 del 17/03/2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
- al comma 2 *Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. (ante conversione il termine era al 31 maggio 2020);*
- al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020;*
- al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cosiddetto Decreto Rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della Tari corrispettivo con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;
- in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 1, comma 683,

della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari corrispettivo e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID19 e il relativo provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione nella Tari corrispettivo, in ragione sia delle indicazioni ARERA (deliberazione 158/2020) sia delle indicazioni dei singoli Comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di ricorrere all'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi per l'anno 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158/2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all'articolo 3, le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai Comuni con proprie agevolazioni;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del *lockdown* imposto dal Governo;

ATTESO che:

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente – ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.L. 18/20 (Cura Italia) ha emesso in data 28/05/2020 l'atto di indirizzo n. 1 "Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020" in applicazione della citata deliberazione ARERA 158/2020. In tale atto - allegato A) *Atto di indirizzo n. 1*, alla presente deliberazione - sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle

agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR 158/99) per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alle tabelle della stessa deliberazione ARERA), i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, nelle forme di cui al DPR 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;

- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione;

- al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, ARERA ha ritenuto che fosse opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze Tari corrispettivo, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, tramite l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/2020) anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno e quantificate nel valore economico in circa € 28.854,67, come da prospetti predisposti da Veritas S.p.A. e allegati alla presente deliberazione;

ACCERTATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante fondi propri ovvero mediante fondi stanziati dal cd. Decreto Rilancio, in corso di approvazione;

VISTA la delibera di C.C. n. 4 del 28.02.2019 di determinazione delle tariffe Tari corrispettivo per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è, rispettivamente, 59,85% e 40,15%;
- la suddivisione dei costi del servizio è pari al 47,9% per la quota fissa e pari al 52,1 % per la quota variabile;
- la determinazione dei conferimenti minimi fatturabili per rifiuto non riciclabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento vigente dall'anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica) di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai

limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;

- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammontava a € 1.055.159,96 così articolato:
 - utenze domestiche € 631.513,24
 - utenze non domestiche € 423.646,72;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RILEVATO che per le utenze non domestiche, la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020 - allegati B) e C) *158-20 Delibera Arera + allegato*, del presente provvedimento - ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autodichiarazione da parte delle utenze non domestiche. Per tale fattispecie il gestore provvederà, nell'ultima emissione dell'anno 2020, ad applicare le riduzioni previste dalla presente delibera, a congruaglio se sono già state emesse bollette relative all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 18/2020 convertito in Legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Ambiente Masenadore Lucio per la parte relativa agli effetti sul Piano Economico Finanziario dei rifiuti e dal Responsabile del Servizio Finanziario Rostellato Alessandro per la parte relativa alle tariffe Tarip;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

SI PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di adottare anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, come determinate nella delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019 avente ad oggetto "Adozione piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e tariffe TARIP - anno 2019" con l'aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali che sono stati collocati, a decorrere dal 2020, nella categoria 12 "banche ed istituti di credito" (art. 58/quinquies della L. 124/2019);
3. di dare atto che la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica), di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
4. di stabilire l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/2020) anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno;
5. di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di Tari corrispettivo, stimato pari ad € 28.854,67 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante fondi propri ovvero mediante fondi stanziati dal c.d. Decreto Rilancio, in corso di approvazione;
6. di dare atto che sull'importo della Tari corrispettivo si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Venezia;
7. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
8. di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con la citata deliberazione 158/2020. Per tali utenti si prevede un'unica emissione anche a conguaglio con le scadenze fissate dal vigente Regolamento.

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.”

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

Udito il dibattito, nel quale:

Cons. MORESSA R.: Prende atto che l'Amministrazione si preoccupa delle categorie commerciali, colpite dalla crisi conseguente all'epidemia dei mesi scorsi. La questione, però, riguarda tutta la comunità locale.

Ha la sensazione che si amministri in modo ordinario, come se il 2020 non fosse un anno particolare: chiede dunque quali provvedimenti siano stati adottati per quei cittadini che hanno sempre pagato la TARI.

Il SINDACO: Afferma che il dato contabile del mancato introito IMU è destinato ad essere coperto; sulla TARI si cercherà di capire quale sia la reale capacità contributiva delle categorie produttive locali.

Cons. FOGARIN: Ricorda che l'ecocentro è chiuso, e chiede quanto dureranno i lavori di manutenzione.

Il SINDACO: Risponde che si tratta di qualche mese, anche se non ci sono tempi certi.

Cons. FOGARIN: Afferma che le ultime comunicazioni sono quelle relative al ritiro della plastica: rileva come il non portare la plastica all'ecocentro comporta un costo per i commercianti.

Il SINDACO: Osserva che ci sono una serie di problematiche, che si cerca di risolvere una ad una.

Cons. FOGARIN: Ricorda che l'asporto del cartongesso, finora gratuito, è divenuto a pagamento. I costi per i cittadini sono notevoli e l'Amministrazione deve prendere in mano la situazione.

Cons. MORESSA R.: Rileva come la TARI sia confermata nella medesima aliquota degli anni precedenti, anche se i servizi offerti da VERITAS stanno venendo meno; di conseguenza, dovrebbero diminuire anche le tariffe.

Cons. ZARAMELLA: Prende atto positivamente del suggerimento adottato dall'Amministrazione, in occasione della conferenza dei Capigruppo, di intervenire a favore delle categorie commerciali in difficoltà. Auspica che possa essere valutato anche il suggerimento di ridurre i costi relativi all'occupazione degli spazi pubblici.

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti: n. 13 (tredici)
Favorevoli: n. 9 (nove)
Astenuiti: nessuno
Contrari: n. 4 (Zaramella, Ceccato, Fogarin, Moressa R.).

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Danieletto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pontini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.